

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI
COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY" DI NOCERA
TERINESE – CATANZARO**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n.4/2020
ed emanato con D.P. n. 1895 del 27.07.2020



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE - CATANZARO

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
2. In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, le elezioni suppletive sono indette entro sessanta giorni.

Articolo 2 - Elettorato attivo.

1. L'elettorato attivo è riservato a tutti i professori in servizio presso l'Istituto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato fino al termine dell'Anno Accademico.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo entro, entro 7 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle candidature alla carica di Consigliere, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.

1. Possono concorrere all'elezione per il Consiglio Accademico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.I.Tchaikovsky" di Nocera Terinese i docenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio presso l'Istituto con Contratto a Tempo Indeterminato e aver maturato un'anzianità di servizio di almeno un anno presso l'I.S.S.M. Tchaikovsky di Nocera Terinese (Cz);
 - b) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
 - c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
 - d) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.
2. Le candidature devono essere presentate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto per l'elezione dei Docenti componenti il Consiglio Accademico.
3. Qualora il numero delle candidature non raggiunga il numero dei seggi disponibili, la procedura elettiva verrà aggiornata entro 30 giorni.



4. I docenti che intendono candidarsi devono presentare, unitamente alla domanda di candidatura, un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. La stessa, inoltre, deve essere accompagnata da una breve motivazione scritta, dal curriculum professionale e da eventuali ulteriori documenti che il candidato ritenga utile a sostegno della candidatura.

5. L'elenco dei candidati ammessi è pubblicato, entro 7 giorni, all'Albo dell'Istituto a cura della Commissione elettorale, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

6. La Commissione elettorale garantisce, a ciascun candidato ammesso, un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale e per l'eventuale pubblicazione del programma.

Articolo 4 - Commissione elettorale.

1. La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un'apposita Commissione elettorale nominata dal Direttore con apposito decreto. Nel provvedimento di nomina sono indicati oltre i membri effettivi, anche i componenti supplenti. La Commissione è costituita da n. 3 membri effettivi, ed è così composta:

- n. 2 componenti scelti fra i professori in servizio presso l'Istituzione;
- n. 1 componente scelto fra il personale amministrativo in servizio presso l'Istituzione.

2. La commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio.

3. La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.

4. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
- dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 3, ed esamina gli eventuali ricorsi;
- predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- assicura il funzionamento delle operazioni elettorali e del seggio;
- ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
- redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.

5. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alla carica di Consiglieri.

Articolo 5 - Modalità di voto.

1. Il voto è personale, diretto e segreto. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata da un componente del Seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

2. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili, pari a n.4. La scheda è bianca qualora non vi risulta



apposto alcun segno da parte dell'elettore. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della validazione o se è deteriorata. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili.

3. La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore. Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono voti validamente espressi.

Articolo 6 - Metodo d'elezione.

1. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide.

2. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso l'I.S.S.M. Tchaikovsky o, subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio il Seggio elettorale redige il relativo verbale.

Articolo 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.

1. Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Articolo 9 - Nomina del Consiglio Accademico.

1. Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore.

